## Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

## Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 29 novembre 2002<sup>1</sup> concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3 e 3bis

<sup>3</sup> All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.

<sup>3bis</sup> L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'ADR per l'immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2012² sui mezzi di contenimento per merci pericolose.

П

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

1 RS 741.621 2 RS 930.111.4

2012-1701 6537